


## il documento

6

### Subiaco, nel 1999 calo demografico

Popolazione in calo a Subiaco al 31 dicembre 1999, dopo due anni in cui non era avvenuto alcun cambiamento. Secondo i dati accertati dal comune, gli abitanti sono passati da 9.097 unità, contro i 9.116 del 1998, con una diminuzione quindi di 19 unità. Degli abitanti 4.488 sono maschi e 4.609 femmine, con una diminuzione rispettivamente di 14 e di 5 rispetto ai 12 mesi precedenti.



### Siena, guida elettronica per i turisti

Una guida elettronica per i turisti che visiteranno piazza del Campo e il Museo civico di Siena. È stato infatti presentato un progetto europeo in corso di sperimentazione nei dipartimenti di Ingegneria e di Scienza della comunicazione dell'Università di Siena: esso permetterà ai turisti, grazie a sofisticate tecnologie, di avere in tempo reale tutte le informazioni sull'opera d'arte o sul palazzo che stanno visitando.

COMPLETIAMO OGGI IL TESTO DEL CCNL DEI DIRIGENTI SOTTOSCRITTO IL 23 DICEMBRE E IN VIGORE DAL GIORNO SUCCESSIVO. LA PRIMA PARTE DEL DOCUMENTO È STATA PUBBLICATA SU «AUTONOMIE» DEL 30 DICEMBRE '99

COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI  
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
AREA DELLA DIRIGENZA 1998-2001

TITOLO IV  
TRATTAMENTO ECONOMICO  
ART. 24

#### Incrementi tabellari

1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale stabilito dall'art. 2 del CCNL del 27.2.1997 è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:  
Decorrenze.....Incrementi  
dall'1.11.1998.....L.74.000  
dall'1.7.1999.....L.62.000  
2. Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, dall'1.7.1999, è pertanto rideterminato in L. 37.632.000, per dodici mensilità.  
3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto. E' altresì confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1 lettera b) del CCNL del 10.4.96.

#### ART. 25

##### Effetti nuovi trattamenti economici

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'articolo 24 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare di cui all'articolo 29, comma 4 del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.  
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 24 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.  
3. Si conferma la disciplina di cui all'art.36, comma 3, del CCNL del 10.4.1996.

#### ART. 26

##### Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato


1. A decorrere dall'anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono utilizzate le seguenti risorse:  
a) l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997;  
b) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;  
c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993;  
d) un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale.  
e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del presente CCNL e all'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;  
f) le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;  
g) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art.27.  
i) le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32;  
2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.  
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla riorganizzazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.  
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e del-

## Il contratto

# Dirigenti 2000

## Così in busta paga i risultati di gestione

### RETRIBUZIONE MEDIA DELLA DIRIGENZA ANNO 1998



### IL PREMIO

## 100 progetti per i cittadini

Un premio all'innovazione nella Pubblica Amministrazione, favorendo la diffusione e la replica su larga scala delle esperienze più positive realizzate in tutti i servizi offerti al cittadino: questo è lo scopo dell'iniziativa «Cento Progetti al servizio dei cittadini» lanciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Funzione pubblica e dal Forze. Il concorso, giunto alla terza edizione, si rivolge alle Amministrazioni Pubbliche che hanno realizzato negli ultimi due anni progetti innovativi riguardanti:  
- decentramento amministrativo;  
- semplificazione amministrativa;  
- miglioramento della gestione.

I cento progetti selezionati saranno premiati con un riconoscimento nazionale per la capacità dimostrata di innovare la Pubblica Amministrazione e saranno inseriti in programmi di diffusione e trasferimento dell'innovazione, nell'ambito del Progetto Cipa (Coesione e Innovazione per le Pubbliche Amministrazioni) gestito dal Forze. Nelle due precedenti edizioni, realizzate nel 1995 e nel 1997, hanno concorso complessivamente oltre 3200 progetti. L'iniziativa «cento progetti» ha avuto un importante riconoscimento europeo, perché il suo modello è stato utilizzato dall'Istituto europeo della P.A. di Maastricht per classificare e comparare le diverse iniziative sulla qualità del servizio pubblico.

I progetti devono essere presentati entro il 15 gennaio 2000 al Forze, via Campi Flegrei 34, 80072 Arco Felice-Napoli. Il bando e il formulario sono reperibili sui siti:  
www.forze.it  
www.funpub.it  
www.cipa.it

la retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuali in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30.4.2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.  
5. Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.  
6. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 4.

#### ART. 27

##### Retribuzione di posizione

1. Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne.  
2. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui all'art.26, entro i seguenti valori annuali lordi per tredici mensilità da un minimo di L. 17.000.000 a un massimo di L. 82.000.000.  
3. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione dell'art. 26, gli enti, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destinano in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al comma 2 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.  
4. Limitatamente al periodo di vigenza del presente contratto, gli enti utilizzano, se necessario, le risorse di cui al comma 3 per ridefinire i valori minimi della retribuzione di posizione assicurando che i medesimi non siano comunque inferiori per la durata dell'incarico conferito al dirigente interessato a quelli risultanti dall'applicazione dell'art. 42 del CCNL del 10.4.1996 e successive modifiche.  
5. I Comuni e le Camere di Commercio, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nel comma 2.  
6. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 26, possono determinare valori superiori a quello massimo indicato nel comma 2 per la retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali di massima responsabilità previste dai rispettivi ordinamenti, qualora gli stessi enti, nell'ambito delle regole definite in base alla loro autonomia organizzativa, non conferiscano, all'interno o all'esterno, i relativi incarichi mediante contratto individuale a termine di diritto privato con oneri a carico dei singoli bilanci.  
7. Ai Segretari Generali, anche di provenienza ministeriale, le Camere di Commercio applicano gli istituti economici di cui agli artt. 26 e 27. Nel caso di nomina in sede di-

tegrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art. 19: la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.  
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art. 26.  
3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.

#### ART. 31

##### Disposizioni particolari

1. La retribuzione di posizione di ogni funzione dirigenziale, negli enti indicati nell'art. 39, comma 5 del CCNL del 10.4.1996, già rideterminata secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del CCNL del 27.2.1997, viene nuovamente ricalcolata, con effetto dall'1.1.1998, incrementandola in misura percentuale in base al rapporto tra l'ammontare delle risorse già accantonate dai singoli enti ai sensi dell'art. 4, comma 7, del CCNL del 27.2.1997 e l'importo importato destinato nell'anno 1997 al finanziamento delle retribuzioni di posizione.  
2. Negli enti di cui al comma 1, permanendo alla data del 31.12.1999 l'assenza delle condizioni indicate nell'art.38, comma 3, del CCNL del 10.4.1996, la retribuzione di posizione ricalcolata secondo le indicazioni dello stesso comma 1, è ulteriormente incrementata di un importo pari al 3,3% del relativo valore con effetto dal 31.12.1999.  
3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, si impegnano ad assumere, secondo i rispettivi ordinamenti, tutte le iniziative necessarie perché le condizioni indicate nell'art. 38, comma 3, del CCNL del 10.4.1996 siano realizzate integralmente entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL.  
4. Per gli enti di cui ai commi 1 e 2 è confermata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL del 10.4.1996 con riferimento all'importo della retribuzione di posizione in godimento alla data del 31.12.1997.  
5. Gli enti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3 del CCNL del 10.4.1996 che non abbiano ancora applicato alla data del 31.12.1998 la clausola di salvaguardia di cui all'art. 42, comma 1 dello stesso CCNL, possono darvi attuazione una sola volta entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL.

#### ART. 32

##### Onnicomprensività del trattamento economico

1. Le somme acquisite dagli enti a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto dall'art.24, comma 3, del D.Lgs.n.29/93, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina dell'art.26.  
2. Le risorse di cui al comma 1, correlate agli incarichi previsti dal citato art. 24 del D. Lgs. n. 29/93, sono utilizzate per:

a) determinare, ai sensi dell'art. 27, i valori economici delle funzioni dirigenziali nei limiti in cui si tratti di compensi aventi carattere di stabilità e continuità;  
b) incrementare, ai sensi dell'art. 29, la retribuzione di risultato dei dirigenti che abbiano contribuito alla loro acquisizione, quando si tratti di compensi aventi carattere episodico.

#### ART. 33

##### Mensa

1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 34, attribuire ai dirigenti buoni pasto sostitutivi.  
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.  
3. Il dirigente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.  
4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

#### ART. 34

##### Buono pasto

1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 33, se optasse per l'istituzione della mensa di servizio.  
2. I dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.  
3. Il dirigente in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.

#### ART. 35

##### Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km dalla dimora abituale.

